

**Avv. CLAUDIA FEDERICO**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Via Velletri n. 35 - 00198 ROMA**  
**[www.studiolegalefederico.net](http://www.studiolegalefederico.net)**

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23474 pronunciata il 27 maggio 2025 e depositata il 18 agosto 2025, hanno accolto il ricorso proposto da alcuni utenti residenti riaffermando importanti principi sulla giurisdizione commissariale. Nel caso di specie i ricorrenti avevano agito, proprio in qualità di utenti residenti, innanzi al Commissario agli usi civici della Basilicata per la tutela della demanialità civica e dei diritti civici contestati e lesi da provvedimenti amministrativi chiedendone anche la disapplicazione. A seguito della sentenza del Commissario che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella del Giudice amministrativo e della successiva sentenza della Corte d'Appello che confermava tale decisione, le Sezioni Unite, investite della questione di giurisdizione, con tale ordinanza evidenziano, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, che la giurisdizione del Commissario agli usi civici sussiste quando, come nel caso di specie, la domanda è avanzata dai ricorrenti in qualità di utenti del demanio civico e non si esaurisce nella impugnazione di provvedimenti amministrativi dispositivi di terreni collettivi ma *“si estende all'accertamento della natura demaniale civica dei terreni, la cui riaffermazione ... oltre a rappresentare la premessa logico-giuridica della dichiarazione d'illegittimità delle determinazioni impugnate, costituisce, in definitiva, la reale finalità”*: *“la contestazione del potere dell'Amministrazione comunale di disporre la legittimazione e l'ablazione dei terreni non costituisce quindi il fine della domanda giudiziale, ma il mezzo per ottenere la riaffermazione della destinazione ad uso civico, il cui accertamento non può aver luogo in via meramente incidentale, richiedendo invece una pronuncia idonea ad acquistare autorità di giudicato”*. Le Sezioni Unite ribadiscono, inoltre, che nell'ambito delle controversie devolute alla sua cognizione *“al Commissario spettano tutti i poteri ordinariamente riconosciuti al Giudice ordinario, ivi compreso quello di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, inclusi eventuali provvedimenti di sclassificazione, in quanto incidenti sulla qualitas soli”*.